

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 8 febbraio 2011, n. 850.

L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori fornisce prova piena del fatto che le firme sono state apposte in presenza dell'ufficiale autenticante, ma che non sono state apposte dai sottoscrittori con l'effettiva consapevolezza di voler sostenere quel contrassegno di lista e quell'elenco dei candidati. Per cui il fatto che siano state apposte su fogli intercalari privi di contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati legittima l'esclusione della lista.

Omissis.

Ciò premesso, occorre a questo punto verificare la fondatezza delle ulteriori censure con le quali gli appellanti hanno contestato anche la legittimità di tale riesame così come effettuato dal T.A.R. in ordine all'avvenuta ricusazione della lista elettorale di cui trattasi.

Tali ulteriori censure si basano essenzialmente sulle seguenti due argomentazioni difensive.

Si sostiene, anzitutto, che (contrariamente a quanto rilevato dal T.A.R.) il sicuro elemento di certezza richiesto dal legislatore in questa materia non sarebbe dato né dal timbro di congiunzione dei fogli contenenti le sottoscrizioni degli elettori, né dalla spillatura degli stessi con punti metallici e neppure da altre forme di congiunzione (tutte effettuabili anche in un momento successivo alla sottoscrizione della lista). La certezza in ordine alla consapevole ed effettiva volontà dei sottoscrittori della lista sarebbe invece da riferire essenzialmente alla autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale, il quale proprio con il suo finale atto di autenticazione in calce (senza spazi vuoti e senza soluzione di continuità nei fogli intermedi) avrebbe in questo caso non solo fornito la prova piena dell'identità di tutti i sottoscrittori ma anche verificato che tutte le sottoscrizioni risultavano apposte in calce alla lista in sua presenza.

Si sostiene poi che, a seguito dell'indicazione fornita dalla stessa Sottocommissione durante la mattinata del 19 maggio 2009 (dopo la presentazione della lista in contestazione) numerosi autori delle sottoscrizioni avevano dichiarato di aver preso visione della lista e delle candidature e le avevano appositamente sottoscritte, con ciò rendendo certa la loro volontà di sostenere la lista medesima. Sicché, in presenza di detta autentica (fra l'altro non contestata con la proposizione di una formale querela di falso) e di dette dichiarazioni, in questo caso doveva senz'altro escludersi che la lista in questione fosse affetta da nullità insanabile ben potendosi, quanto meno, riscontrare un'ipotesi di irregolarità sanabile.

Questo Collegio ritiene che dette argomentazioni non possono giustificare la riforma della sentenza impugnata.

Al riguardo giova precisare che la motivazione che ha indotto la Sottocommissione a ricusare la lista di cui è causa, pur a seguito delle predette dichiarazioni dei sottoscrittori, non considera come elemento negativo assolutamente dirimente la modalità di autentica delle firme dei sottoscrittori così come effettuata in questo caso da parte del pubblico ufficiale (senza l'indicazione del numero complessivo delle autentiche stesse, numero che in ipotesi poteva essere anche ricavabile dall'indicazione contenuta nel frontespizio dell'atto) bensì pone in primario rilievo negativo e dirimente l'inidoneità intrinseca dei due modelli (base ed integrativo) su cui sono state raccolte le firme a conferire certezza giuridica in ordine alla volontà in concreto espressa dai sottoscrittori in favore di quella lista. Tali modelli, infatti, così come strutturati e compilati, non sono stati ritenuti idonei a garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti ed il contrassegno con la lista dei candidati. In particolare, la Sottocommissione ha posto in evidenza che i fogli intercalari dei modelli di presentazione delle candidature mancavano del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati e, seppure spillati, non risultavano collegati tra di loro e con la lista dei candidati da alcun timbro, firma o altro mezzo idoneo a garantire con assoluta certezza la riferibilità continua ai candidati stessi.

In buona sostanza, siffatta motivazione rende ben chiara l'idea che la lista in questione venne definitivamente ruscata per la ragione essenziale che essa, così come presentata (con fogli intercalari mancanti del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati) non consentiva di riscontrare l'esistenza di un sicuro collegamento testuale tra le sottoscrizioni ed il simbolo di lista con l'elenco dei candidati; sicché, non poteva ritenersi idonea a dimostrare inequivocabilmente la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, di volersi riferire proprio ai candidati di quella stessa lista. Tutto ciò, ripetesì, a prescindere dal fatto che l'identità dei sottoscrittori venne poi riscontrata in calce al documento in contestazione da parte di un consigliere comunale intervenuto come pubblico ufficiale autenticatore e dal fatto che con detta autentica lo stesso pubblico ufficiale abbia altresì implicitamente riscontrato la volontà degli stessi sottoscrittori di sostenere proprio quella lista.

A giudizio di questo Collegio tale motivazione è da ritenere assolutamente legittima ai sensi della normativa di riferimento (artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 570/1960); ciò perché contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli

appellanti - l'esistenza della predetta autentica non poteva di per se stessa valere come sicura dimostrazione (con l'efficacia giuridica probatoria dell'atto pubblico) anche dell'esistenza della consapevolezza piena ed effettiva dei sottoscrittori sui nominativi dei candidati a Sindaco ed a consigliere comunale proposti con la lista di cui si discute. In altri termini, l'autentica apposta in calce dal pubblico ufficiale ben poteva fornire la prova piena (ex art. 2700 cod. civ.) che le firme dei sottoscrittori della lista erano state apposte in sua presenza ma non poteva con ciò stesso garantire che le stesse firme (così come apposte su fogli intercalari privi del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati) fossero state apposte con l'effettiva consapevolezza di voler sostenere quel contrassegno di lista con quell'elenco di candidati.

Così disatteso il primo argomento difensivo, è agevole rilevare che anche l'altro argomento riferito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai sottoscrittori dopo la presentazione della lista non può essere meritevole di accoglimento.

Trattasi, infatti, di dichiarazioni postume effettuate oltre i termini tassativi previsti dal predetto d.P.R. e come tali non utilizzabili per evidenti esigenze di tutela della par condicio; termini che comunque non sarebbero legittimamente prorogabili (come pure precisato dal T.A.R.) neppure per effetto della novella disciplina di cui al D.L. n. 29 del 5 marzo 2010. Quest'ultima normativa, invero, ha inteso sanare le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni e non le modalità di confezionamento della documentazione relativa alla presentazione delle candidature (cfr. sul punto l'ordinanza di questa Sezione n. 1300 del 20 marzo 2010).

Omissis.